

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2721 del 29 dicembre 2014

Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti devono prestare garanzie finanziarie a copertura dei costi derivanti dalla gestione di rifiuti. Nelle more della definizione della disciplina nazionale in materia, si propone lo schema di garanzia finanziaria da prestare in tale ambito e si forniscono indicazioni sulle modalità di escussione delle stesse nonché di adeguamento in caso di modifica delle autorizzazioni.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1347 del 28.07.2014, avente ad oggetto "Modifiche parziali alla DGR n. 346/2013 recante "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte II come modificata dal D. Lgs. n. 128/2010; Parte IV come modificata dal D. Lgs. n. 205/2010; D. Lgs. n. 36/2003". Aggiornamento degli importi per alcune tipologie di rifiuti e proroga dei termini per l'adeguamento delle condizioni di polizza", è stato approvato l'Allegato A, con cui sono state delineate le linee guida sul calcolo degli importi garantiti per tipologia di impianto, conformemente alle indicazioni ministeriali di cui alla circolare prot. n. 19931/TRI DEL 18.07.2014, recante "Disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti".

Con la citata circolare, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare ha disposto che *sino alla pubblicazione del Decreto Ministeriale al fine di non determinare lacune nell'ordinamento giuridico, le singole Amministrazioni titolari di procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell'ambito dei singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o da mantenere tenendo anche conto delle vigenti discipline regionali. Tali garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto Ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lett. g. e comma 4 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152.*

Considerato che, a tutt'oggi, non è ancora stato emanato il Decreto Ministeriale, si ritengono valide le linee guida approvate con la citata DGR n. 1347/2014, conformemente alle indicazioni fornite dallo stesso Ministero e, al fine di promuovere procedure omogenee su tutto il territorio regionale, si propone di integrarle fornendo indicazioni anche sulle modalità di escussione delle garanzie da parte dei beneficiari, sostituendo l'allegato A alla DGR n. 1347/2014 con l'**Allegato A** alla presente deliberazione.

Nel nuovo **Allegato A** si ritiene opportuno precisare, altresì, che sia in caso di nuove autorizzazioni sia in caso di modifiche a quelle già in essere, l'efficacia delle nuove autorizzazioni e delle modifiche è subordinata alla presentazione di idonee garanzie finanziarie od appendici a quelle già rilasciate.

Sia precedentemente che a seguito della pubblicazione sul BUR della DGR n. 1347/2014, è stata evidenziata l'opportunità, da parte dei rappresentanti di ANIA e delle associazioni di categoria, di standardizzare gli elementi costitutivi delle garanzie finanziarie da prestare per lo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti.

Sentiti i rappresentanti di ANIA e delle associazioni di categoria, accogliendo in parte le loro osservazioni, è stato predisposto un modello di garanzia finanziaria da prestare per lo svolgimento di attività correlate alla gestione dei rifiuti, **Allegato B**, quale schema contrattuale che costituisce orientamento, per tutto il territorio regionale, nelle more della definizione dei criteri da parte dello Stato.

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed informazione dei soggetti coinvolti, si ritiene opportuno approvare con deliberazione e pubblicare lo schema di garanzia predisposto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 208, comma 11 lett. g) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il Titolo III - bis della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 46/2014;

VISTE la LR n. 3/2000 e la LR n. 26/2007;

VISTA la Deliberazione n. 1347/2014;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

Delibera

1. di sostituire integralmente con l'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, l'Allegato A alla DGR n. 1347/2014, recante le integrazioni ritenute opportune sulle modalità di escussione delle garanzie da parte degli enti beneficiari e sulle garanzie e/o appendici integrative da prestare in caso di nuove autorizzazioni o modifiche a quelle esistenti;
2. di approvare con l'**Allegato B** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, lo schema di garanzia finanziaria relativa alla gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006;
3. di fissare in giorni 270 (duecentosettanta) dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento il termine per l'adeguamento delle garanzie finanziarie prestate nell'ambito della attività di gestione dei rifiuti autorizzata e/o comunicata, ovvero anticipatamente in caso di scadenza prima del suddetto termine, secondo quanto disposto dalla presente deliberazione e relativi allegati;
4. di sostituire integralmente le precedenti disposizioni in materia di cui alle precedenti DDGR n. 1347/2014, n. 14/2014, n. 346/2013, n. 1489/2013, n. 1543/2012 e n. 2229/2011;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
7. di incaricare il Dipartimento Ambiente della notificare il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alle Province del Veneto e all'ARPAV;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120.

**GARANZIE FINANZIARIE A COPERTURA DELL'ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI****A) GARANZIE DA PRESTARE PER LE DISCARICHE E GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI****1) Discariche per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi prioritariamente destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani.**

Vanno prestate le seguenti garanzie.

- 1.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato ogni 200.000 m³ di volume utile, determinato sulla scorta dell'allegata Tabella 1, riportata in calce.

In caso di discariche in cui il progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la polizza assicurativa può essere fornita per ogni lotto in gestione.

In caso di gestione della discarica per lotti di volume inferiore a quanto sopra indicato, a seguito di specifica istanza del soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio ed in funzione di uno specifico piano di coltivazione della discarica, la Provincia competente per territorio, stabilisce l'entità della polizza in maniera proporzionale a quanto previsto al presente punto.

- 1.2) Accantonamento, con versamenti trimestrali da effettuarsi nei primi 15 giorni del trimestre successivo, in un conto corrente bancario fruttifero vincolato a favore della Provincia, di una somma pari all'introito ottenuto dalla tariffa di conferimento¹ nel trimestre di riferimento relativamente alle voci individuate nell'Allegato 2, punto 6, Piano finanziario, al D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, contenuti nel progetto di discarica approvato ovvero nel Piano di adeguamento (presentato ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2003, ed approvato dall'Autorità competente).

Il Piano finanziario dovrà essere aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 2, punto 6, al D.lgs. n. 36/2003 almeno in sede di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 3, della LR n. 3/2000.

Gli interessi maturati andranno ad incrementare l'importo accantonato a titolo di garanzia.

L'entità dell'accantonamento deve garantire la gestione post-operativa per almeno 30 anni sulla base dello specifico piano di gestione post-operativa.

La restituzione delle somme accantonate potrà avvenire gradualmente - sulla base di stati di avanzamento dei lavori sottoscritti dal Direttore Lavori - per le voci relative a:

a) Ricomposizione finale della discarica.

b) Gestione post-operativa.

Relativamente alla lettera a) una quota non inferiore al 10% della somma accantonata sarà trattenuta, come previsto dall'art. 14, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 36/2003, per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3, del D.lgs. n. 36/2003 (data di passaggio in gestione post-operativa mediante apposito provvedimento dell'Autorità competente).

Relativamente alla lettera b) una quota non inferiore al 10% della somma accantonata sarà trattenuta - successivamente alla scadenza del periodo di post-chiusura e salvo che non sia possibile dimostrare entro tale scadenza che non sussistono più rischi per la salute e per l'ambiente - fino alla conclusione di un periodo di monitoraggio atto a dimostrare l'assenza di rischi, come previsto dall'articolo 13, comma 2 del D.lgs. n.

¹ Approvata ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 3/2000 e s.m.i

36/2003. Tale periodo di monitoraggio, con durata e modalità concordate preventivamente con la Provincia, deve essere condotto dal soggetto autorizzato ovvero dal soggetto gestore, qualora diverso dal soggetto autorizzato, ma da quest'ultimo sottoscritto.

Gli esiti favorevoli di tale monitoraggio, qualora confermati dalla Provincia competente per territorio con l'avvalimento di ARPAV, permetterà alla stessa di dichiarare cessata la gestione post-operativa e pertanto anche la restituzione di quanto ancora accantonato e giacente nel fondo. Tale somma non potrà comunque essere svincolata prima della scadenza del periodo di post-chiusura.

Per le nuove discariche e per i nuovi lotti di discariche, le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di cui al precedente punto 1.2) hanno validità a decorrere dalla data della pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

Relativamente alle discariche già in esercizio alla data della pubblicazione sul B.U.R., del provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante, i soggetti gestori interessati possono aderire alle modalità di cui al succitato punto 1.2); in alternativa dovranno provvedere alla presentazione delle garanzie finanziarie previste ai successivi punti 2.2.1) e 2.2.2).

2) Discariche per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi (non destinate allo smaltimento di rifiuti urbani) e per rifiuti pericolosi.

Vanno prestate le seguenti garanzie.

- 2.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato ogni 200.000 m³ di volume utile, determinato sulla scorta dell'allegata Tabella 1, riportata in calce.

In caso di discariche in cui il progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la polizza assicurativa può essere fornita per ogni lotto in gestione.

In caso di gestione della discarica per lotti di volume inferiore a quanto sopra indicato, a seguito di specifica istanza del soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio ed in funzione di uno specifico piano di coltivazione della discarica, la Regione, sentita la Provincia, stabilisce l'entità della polizza in maniera proporzionale a quanto previsto al presente punto.

2.2) Polizze fideiussorie:

- 2.2.1) Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia dei costi per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura; in caso di discariche in cui il progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la garanzia può essere prestata per ogni lotto in gestione.

- 2.2.2) Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia dei costi per la gestione post-operativa. In caso di discariche in cui il progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la garanzia può essere prestata per ogni lotto in gestione.

2.3) Modalità di calcolo

Criteri generali

L'entità delle garanzie di cui ai punti 2.2.1) e 2.2.2) va desunta sulla base del Piano finanziario di cui alla lettera m), comma 1, art. 8 ed al punto 6, Allegato 2 al D.lgs. 36/2003 contenuto nel progetto di discarica approvato ovvero nel Piano di Adeguamento (presentato ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2003, ed approvato dall'Autorità competente); al fine di valutare la congruità delle garanzie finanziarie il Piano finanziario dovrà essere aggiornato in sede di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato 2, punto 6, al D.lgs. n. 36/03. Il Piano finanziario potrà essere altresì aggiornato su istanza dell'interessato a seguito di eventuali variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per le annualità successive, nei costi di gestione (sia

operativa che post – operativa) e di realizzazione dei lavori di sistemazione finale, oppure, a seguito di eventuali variazioni connesse a sopraggiunte e nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti.

Criteri in caso di rinnovo delle polizze

In occasione del rinnovo delle polizze di cui ai punti 2.2.1) e 2.2.2) l'importo delle somme garantite potrà essere ricalcolato su istanza del soggetto interessato, corredata da idonea documentazione giustificativa delle spese effettuate, purché quest'ultime siano complessivamente congruenti - relativamente al periodo considerato - con quelle previste dal Piano finanziario vigente fatto salvo, in ogni caso, quanto segue:

- Relativamente al punto 2.2.1) una quota non inferiore al 10% del costo totale da garantire, come desunto dal Piano finanziario vigente, sarà trattenuta, come previsto dall'art. 14, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 36/2003, per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3, del D.lgs. n. 36/2003 (data di passaggio in gestione post-operativa mediante apposito provvedimento dell'Autorità competente).
- Relativamente al punto 2.2.2) una quota non inferiore al 10% del costo totale da garantire, come desunto dal Piano finanziario vigente, sarà trattenuta - successivamente alla scadenza del periodo di post-chiusura e salvo che non sia possibile dimostrare entro tale scadenza che non sussistono più rischi per la salute e per l'ambiente - fino alla conclusione di un periodo di monitoraggio atto a dimostrare l'assenza di rischi, come previsto dall'articolo 13, comma 2 del D.lgs. n. 36/2003. Tale periodo di monitoraggio, con durata e modalità concordate preventivamente con la Provincia, dev'essere condotto dal soggetto autorizzato ovvero dal soggetto gestore, qualora diverso dal soggetto autorizzato, ma da quest'ultimo sottoscritto. Gli esiti favorevoli di tale monitoraggio, qualora confermati dalla Provincia competente per territorio con l'avvalimento di ARPAV, permetterà alla stessa di dichiarare cessata la gestione post-operativa e pertanto anche la restituzione di quanto ancora garantito dalla polizza fideiussoria. Tale somma non potrà comunque essere svincolata prima della scadenza del periodo di post-chiusura.

Criteri di adeguamento

Relativamente alle discariche in esercizio alla data di pubblicazione sul BUR della presente deliberazione, l'importo delle garanzie finanziarie dovrà essere adeguato sulla base delle modalità di calcolo sopra individuate nel paragrafo denominato *Criteri in caso di rinnovo delle polizze*.

3) Discariche per rifiuti inerti

L'argomento è già stato oggetto di trattazione con la DGR n. 14/2005, di cui si riporta in nota² il relativo testo e che rimane confermato (fatto salvo considerare il vigente riferimento alla Tab. 1, dell'art. 5, del DM 27.09.2010).

² “Il comma 1, lettera m), dell'art. 8 del D.lgs. n. 36/2003 dispone che “il piano finanziario preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'art. 14, i costi di chiusura, nonché quelli di gestione post – operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento,”. D'altra parte l'art. 14, comma 6, del succitato decreto prevede che “le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le modalità previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti”. Poiché le garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura della discarica hanno l'obiettivo di assicurare che le procedure di cui all'art. 13 siano eseguite e commisurate al costo complessivo della gestione post – operativa, sembra congruente che la durata temporale coperta dalle stesse sia pari alla durata fissata per la gestione post – chiusura.

Pertanto, sulla base di quanto sopra, la gestione post – chiusura, sarà determinata dall'amministrazione competente in funzione di una serie di parametri, quali criticità ambientale, inserimento territoriale, tipologia dei rifiuti. Restano comunque esonerate dalla presentazione delle garanzie relative alla gestione post – chiusura le discariche di rifiuti inerti ove è consentito lo smaltimento di rifiuti inerti elencati nella tabella 3 dell'art. 2 del DM del 13 marzo 2003, ovvero quei rifiuti che possono essere ammessi in discarica senza preventiva caratterizzazione in quanto considerati già conformi ai criteri di cui all'art. 2 lettera e) del decreto succitato”

Per le garanzie finanziarie delle discariche di rifiuti inerti, adeguate ai sensi del D.lgs. n. 36/2003, vanno prestate le seguenti garanzie.

- 3.1) Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia dei costi per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura; in caso di discariche in cui il progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la garanzia può essere prestata per ogni lotto in gestione.
- 3.2) Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia dei costi per la gestione post-operativa ove ritenuta necessaria dalla Provincia, nel rispetto dei criteri riportati in nota 2). In caso di discariche in cui il progetto approvato preveda la possibilità di gestire la discarica per lotti, la garanzia può essere prestata per ogni lotto in gestione.

Relativamente al punto 3.1) la garanzia sarà trattenuta, come previsto dall'art. 14, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 36/2003, per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3, del D.lgs. n. 36/2003 (data di passaggio in gestione post-operativa mediante apposito provvedimento dell'Autorità competente).

Per quanto applicabili, sono estese anche alle discariche per inerti le modalità di calcolo delle garanzie finanziarie individuate al punto 2.3).

Aggiornamento dei piani finanziari

Per tutte le discariche, preso atto che le garanzie finanziarie devono essere prestate a favore delle Province, come meglio specificato al paragrafo di cui alla successiva lettera B), gli aggiornamenti dei Piani finanziari devono essere sottoposti alla preventiva valutazione della Provincia competente per territorio; qualora la tipologia di discarica ricada tra quelle assoggettate ad Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale, la suddetta valutazione verrà effettuata dalla Regione, acquisito il parere di congruità da parte della Provincia interessata, atteso che la medesima rimane Ente beneficiario di riferimento. Per il calcolo delle garanzie di cui al punto 2.2.1) devono intendersi esclusi i costi relativi a spese di investimento per la costruzione dell'impianto.

4) Stoccaggi di rifiuti, come definiti dall'art. 183, comma 1, lett. aa), del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., come modificato dal D.lgs. 29 gennaio 2008, n. 4 (operazioni di cui ai punti D15, Allegato B, e R13, Allegato C).

4.1) Stoccaggi provvisori di rifiuti prodotti da terzi.

Vanno prestate le seguenti garanzie.

- 4.1.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 3.000.000,00.
- 4.1.2) Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge e/o dei provvedimenti di autorizzazione.

L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di smaltimento o recupero dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, per il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- € 0,5/kg per i rifiuti pericolosi;
- € 0,2/kg per i rifiuti non pericolosi.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura degli Uffici della Provincia competente per territorio, del totale sgombero del deposito dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

Nel caso di attività di messa in riserva (R13), sottoposte alle procedure semplificate previste e regolate dal DM 5 febbraio 1998 e s.m.i., così come modificato dal DM 6 aprile 2006, n. 186 e dall'art. 184-ter, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., finalizzate al mero stoccaggio dei rifiuti, le garanzie dovranno necessariamente essere prestate, con riferimento alla capacità massima di stoccaggio dell'impianto, a favore della Provincia competente per territorio entro lo scadere del termine di 90 gg. previsto dall'art. 216, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; tale condizione, se non rispettata, non consente l'avvio dell'attività.

4.2) Stoccaggi provvisori di rifiuti propri, soggetti ad autorizzazione.

Vanno prestate le seguenti garanzie.

- 4.2.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 1.500.000,00.
- 4.2.2) Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge e/o dei provvedimenti di autorizzazione.

L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di smaltimento o recupero dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, per il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- € 0,5/kg per i rifiuti pericolosi;
- € 0,2/kg per i rifiuti non pericolosi.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura degli Uffici della Provincia competente per territorio, del totale sgombero del deposito dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

4.3) Aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani autorizzate dalla Provincia ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 3/2000 e i centri di raccolta autorizzati ai sensi del DM 8 aprile 2008 e s.m.i.

Va prestata la seguente unica garanzia.

- 4.3.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 100.000,00.

5) Impianti presso i quali vengono svolte operazioni di smaltimento, individuate dall'Allegato B, alla Parte IV, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, diversi dalla discarica e dal solo stoccaggio provvisorio previsto al medesimo Allegato B, punto D15 (deposito preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D14) compresi gli impianti di depurazione che trattano i rifiuti previsti al comma 2 dell'art. 110 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

5.1) Impianti di smaltimento di rifiuti prodotti da terzi.

Vanno prestate le seguenti garanzie.

5.1.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 3.000.000,00; tale polizza assicurativa è da intendersi a copertura anche degli stoccaggi funzionali a servizio degli impianti.

5.1.2) Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, dovute per gli stoccaggi a servizio degli impianti ed a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge e/o dei provvedimenti di autorizzazione.

L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di smaltimento dei rifiuti, per i quali è concessa l'autorizzazione, per il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.

Le vasche di equalizzazione, ovvero i ripartitori di portata non sono considerati stoccaggi; in tale caso il quantitativo da utilizzare per l'individuazione delle garanzie finanziarie va calcolato sulla base dell'eventuale stoccaggio autorizzato (D15) a monte delle medesime.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- € 0,5/kg per i rifiuti pericolosi;
- € 0,2/kg per i rifiuti non pericolosi.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura dei competenti Uffici della Provincia competente per territorio, del totale smantellamento dell'impianto dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

5.2) Impianti di smaltimento di rifiuti propri.

Vanno prestate le seguenti garanzie.

5.2.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 2.000.000,00; tale polizza assicurativa è da intendersi a copertura anche degli stoccaggi funzionali a servizio degli impianti.

5.2.2) Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, dovute per gli stoccaggi a servizio degli impianti ed a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge e/o dei provvedimenti di autorizzazione.

L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di smaltimento dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, per il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.

Le vasche di equalizzazione, ovvero i ripartitori di portata non sono considerati stoccaggi; in tale caso il quantitativo da utilizzare per l'individuazione delle garanzie finanziarie va calcolato sulla base dell'eventuale stoccaggio autorizzato (D15) a monte delle medesime.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- € 0,5/kg per i rifiuti pericolosi;
- € 0,2/kg per i rifiuti non pericolosi.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura degli Uffici della Provincia competente per territorio, del totale smantellamento dell'impianto dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

6) Attività di recupero autorizzate ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e attività di recupero ai sensi degli artt. 214-216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. diverse dalla sola messa in riserva (R13).

6.1) Attività di recupero di rifiuti prodotti da terzi.

Vanno prestate le seguenti garanzie.

- 6.1.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 3.000.000,00; tale polizza assicurativa è da intendersi a copertura anche dello stoccaggio dei rifiuti da recuperare (ed effettivamente recuperabili) nell'impianto.
- 6.1.2) Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, dovute per gli stoccaggi a servizio degli impianti ed a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge.

L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di recupero dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, per il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- € 0,5/kg per i rifiuti pericolosi;
- € 0,2/kg per i rifiuti non pericolosi.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura dei competenti Uffici della Provincia competente per territorio, del totale smantellamento dell'impianto dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

6.2) Attività di recupero di rifiuti inerti come individuati dal DM 05.02.1998, all'Allegato 1 – Suballegato 1, "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi", con i codici CER compresi al Punto 7. "Rifiuti ceramici e inerti" compresa la messa in riserva (R13) finalizzata al mero stoccaggio.

Va prestata la seguente unica garanzia.

- 6.2.1) Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella lettera B, a favore della Provincia competente per territorio, dovute per gli stoccaggi a servizio degli impianti ed a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge e/o dei provvedimenti di autorizzazione.
- 6.2.2) L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di recupero dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, per il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono, quale costo unitario per i rifiuti inerti individuati dal Punto 7, dell'Allegato 1 – Suballegato 1 del D.M. 05.02.1998, i seguenti valori:

- € 0,01/kg per le tipologie di rifiuti ascrivibili al capitolo 17 (*Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)*) dell'allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006.
- € 0,02/kg per i rifiuti inerti ascrivibili a capitoli diversi dal 17 dell'allegato D alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura degli Uffici della Provincia competente per territorio, del totale smantellamento dell'impianto dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

Per gli impianti di recupero dei rifiuti di cui al presente punto, che operano in regime cosiddetto "ordinario", ai sensi dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, e s.m.i., i rifiuti i cui codici appartengono al Capitolo "20" (Allegato D alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, e s.m.i.), contemplati nel Punto 7 del DM 05.02.1998, al

fine della applicazione della riduzione delle garanzie finanziarie, devono possedere, in ingresso all'impianto, i requisiti di origine e caratteristica stabiliti in tutte le voci di cui al Punto 7 del DM citato.

6.3) Attività di recupero di rifiuti come individuati dal DM 05.02.1998, all'Allegato 1 Suballegato 1, "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi" ai seguenti punti:

- **Punto 1, "Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta", con i codici CER di cui alla voce 1.1;**
- **Punto 2, "Rifiuti di vetro in forma non dispersibile", con i codici CER di cui alla voce 2.1;**
- **Punto 3, "Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile", con i codici CER di cui alle voci 3.1, e 3.2;**
- **Punto 6, "Rifiuti di plastiche", con i codici CER di cui alle voci 6.1 e 6.2;**
- **Punto 9, "Rifiuti di legno e sughero", con i codici CER di cui alle voci 9.1 e 9.2;**
- **Punto 10, "Rifiuti solidi in caucciù e gomma", con i codici CER di cui alla voce 10.1;**
- **Punto 13, "Rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie inorganiche", con i codici CER di cui alle voci 13.1 e 13.2.**

compresa la messa in riserva (R13) finalizzata al mero stoccaggio.

Va prestata la seguente unica garanzia:

6.3.1) Polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella lettera B, a favore della Provincia competente per territorio, dovute per gli stoccaggi a servizio degli impianti ed a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge e/o dei provvedimenti di autorizzazione.

6.3.2) L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di recupero dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, per il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assume quale costo unitario il seguente valore:

- € 0,02/kg.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura degli Uffici della Provincia competente per territorio, del totale smantellamento dell'impianto dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

6.4) Attività di recupero di rifiuti propri

Va prestata la seguente garanzia.

6.4.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 500.000,00; tale polizza assicurativa è da intendersi a copertura anche dello stoccaggio dei rifiuti da recuperare (ed effettivamente recuperabili) nell'impianto.

7) Impianti di smaltimento o recupero rifiuti connessi con l'esecuzione di bonifiche ai sensi della Parte IV, Titolo V, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Le garanzie finanziarie prestate ai sensi dell'art. 242, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., devono prevedere anche la copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione rifiuti, ove il progetto di bonifica approvato le preveda e secondo i meccanismi individuati nei precedenti paragrafi.

B) PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE TRAMITE FIDEIUSSIONE PREVISTE NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Le garanzie finanziarie, che sono a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo alla gestione dell'impianto (autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione unica o comunicazione di procedura semplificata), devono essere presentate secondo le seguenti modalità:

- Fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RD 12 marzo 1936, n. 375 e s.m.i.;
- Polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS.

Sono esclusi altri soggetti, diversi da quelli di cui ai punti sopra riportati, ivi compresi gli intermediari finanziari e le società di intermediazione finanziaria, salvo diverse disposizioni normative.

Tali polizze, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 del codice civile, dovranno avere validità, ai fini degli obblighi derivanti dalla medesima autorizzazione, sino a due anni dalla data di scadenza. Decorso tale termine la garanzia finanziaria deve intendersi automaticamente svincolata.

Le singole polizze, a scelta dei soggetti intestatari del titolo abilitativo alla gestione degli impianti indicati alla lettera A del presente allegato, potranno essere prestate anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione (per periodo comunque non inferiore a 3 anni), fatto salvo che il loro rinnovo deve intervenire almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.

L'ammontare delle somme garantite in entrambe le forme di garanzia finanziaria in parola deve essere sottoposto a rivalutazione automatica annuale pari all'indice ISTAT del costo della vita fermo restando che l'importo inizialmente garantito non subisca diminuzione.

La Giunta regionale può emanare, sulla base dell'andamento di specifici settori di mercato, provvedimenti finalizzati alla rideterminazione degli importi fissati dal presente documento.

Ad ogni eventuale modifica dell'attività, con conseguente variazione dell'autorizzazione, deve corrispondere un'esplicita integrazione alla polizza già prestata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente.

L'importo delle garanzie finanziarie, bancarie od assicurative, deve essere escusso presso il fideiussore, dal beneficiario competente per territorio a favore della quale le stesse sono state prestate, mediante notifica del provvedimento amministrativo che dispone l'escussione delle garanzie e la misura delle stesse, come meglio specificato al successivo punto F.

Le garanzie finanziarie possono essere escusse dalla Provincia competente per territorio (creditore-beneficiario) qualora, in presenza di comportamento commissivo od omissivo rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti od organismi pubblici anche di controllo, ivi compresa l'ingiustificata sospensione dell'attività, sia necessario provvedere, anche disgiuntamente e a più riprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una più delle seguenti attività: allo smaltimento dei rifiuti, al ripristino anche ambientale dello stato di fatto, all'eventuale sistemazione dell'area, al completamento delle attività od opere previste dal progetto e, nel caso di discariche, all'ultimazione e ricomposizione finale dell'impianto e alla corretta gestione delle operazioni di post-chiusura.

Il pagamento dell'importo garantito dovrà essere eseguito dal fideiussore entro quarantacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento amministrativo che dispone l'escussione delle garanzie e la misura delle stesse, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944, comma secondo, del codice civile l'Agenzia di credito/Assicurazione (fideiussore) non potrà avvalersi del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata (contraente).

C) CASI DI RIDUZIONE/INCREMENTO, ESCLUSIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE

In generale, costituiscono presupposto per la riduzione dell'ammontare delle garanzie finanziarie l'adesione da parte delle aziende interessate a sistemi di gestione ambientale, nonché l'adozione di particolari sistemi di gestione e di controllo che contribuiscono a ridurre la probabilità che si verifichino eventi negativi da inquinamento dovuto alla gestione di rifiuti. In particolare, le garanzie finanziarie (RC e fideiussioni) sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 (registrazione EMAS), del 40% nel caso di imprese certificate ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Qualora le imprese siano in possesso di entrambi i sistemi di gestione ambientale, le garanzie finanziarie verranno ridotte del 50%.

Eventuali ulteriori riduzioni delle garanzie finanziarie, nella misura inferiore a quelle previste nel presente provvedimento, verranno valutate, sentito il parere delle Province, con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Sono esclusi dall'applicazione delle garanzie finanziarie i materiali sui quali, per effetto dell'applicazione dei criteri definiti negli allegati tecnici del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, si applica la cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

Per gli impianti la cui autorizzazione costituisce variante dello strumento urbanistico comunale, al fine di garantire la rimessa in pristino dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica originaria nel caso di termine dell'attività di gestione rifiuti, le Province, fermo restando quanto sopra definito in merito alle riduzioni delle garanzie finanziarie, possono prevedere un incremento della garanzia fideiussoria pari all'importo individuato nell'ambito del piano di ripristino ove le aree non siano inserite all'interno di PAT adottati.

La polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento può non essere prestata qualora sia stata stipulata una polizza sulla responsabilità civile, con un massimale assicurato almeno pari, o superiore, a quello previsto dal presente provvedimento.

Riduzioni delle garanzie finanziarie per discariche per rifiuti inerti

1. Il periodo di post gestione delle discariche per rifiuti inerti è fissato, di norma, in anni trenta.
2. Riduzioni o esclusioni della prestazione delle garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura delle discariche per rifiuti inerti, possono essere previste dalle province ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 6, del D.lgs. n. 36/2003 in combinato disposto con quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 14/2005.

D) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento devono essere presentate alla Provincia competente per territorio e devono essere prestate a favore della stessa, prima dell'inizio dell'attività di smaltimento o di recupero. La mancata prestazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione. Sono in ogni caso fatti salvi gli obblighi gestionali imposti dai provvedimenti autorizzativi e comunque gli interventi necessari al mantenimento in sicurezza degli impianti, in particolare le discariche.

Nuove autorizzazioni o eventuali modifiche alle attività già autorizzate non saranno immediatamente efficaci e rimarranno sospese fino alla presentazione di idonee garanzie o appendici integrative e l'attività continuerà ad essere svolta secondo le indicazioni di cui alla precedente autorizzazione.

Tale indicazione, peraltro in sintonia con quanto stabilito dalla LR n. 26/2007, art. 1, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), relativamente alla specifica competenza in materia di controllo preventivo, deve intendersi estesa anche alle tipologie impiantistiche di cui alla categoria 5, Allegato VIII alla Parte II del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i.

Per le discariche in cui il conferimento di rifiuti e la realizzazione della copertura siano stati ultimati prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 36/2003 e che siano ancora oggetto di operazioni di gestione post-chiusura,

continueranno ad essere prestate le garanzie previste dai rispettivi provvedimenti autorizzativi a copertura dei costi stimati delle operazioni stesse.

Non sono assoggettati alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dalla presente deliberazione gli impianti di depurazione pubblici che trattano acque reflue domestiche, anche trasportate a mezzo di autobotte, nonché gli impianti di depurazione che trattino i rifiuti di cui al D.lgs. n. 152/2006, art. 110, comma 3, lettere a), b) e c).

La copertura inerente le polizze assicurative responsabilità civile inquinamento deve essere garantita per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione, salvo che per le discariche, per le quali la copertura assicurativa deve essere protratta per ulteriori cinque anni successivi alla dichiarazione di avvenuta chiusura della discarica stessa. Le polizze relative alle garanzie finanziarie devono essere rinnovate almeno 6 mesi prima della scadenza delle polizze stesse, dandone comunicazione alla Provincia competente per territorio.

In alternativa alla prestazione delle polizze fideiussorie previste dai punti 4.1.2), 4.2.2) e 6.1.2), le Province competenti per territorio possono – per la gestione di piccoli quantitativi di rifiuti o per le attività di gestione rifiuti svolte da Onlus – accettare anche versamenti a titolo di cauzione su conto corrente intestato alla medesima Provincia.

E) NORMA TRANSITORIA

I soggetti gestori delle discariche e degli impianti di gestione rifiuti, individuati dalle presenti disposizioni, in esercizio alla data della loro entrata in vigore, devono adeguare le garanzie finanziarie entro 270 giorni (duecentosettanta) dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione del presente allegato sul B.U.R.

TABELLA 1 – IMPORTI MASSIMALI DELLE POLIZZE DI R.C. INQUINAMENTO PER GLI IMPIANTI DI DISCARICA

Massimale di polizza assicurativa responsabilità civile inquinamento, da prestare per l'attivazione di discariche in funzione della tipologia dei rifiuti e dell'ubicazione, per ogni 200.000 m³.

	RNP - RU €	RNP €	RP €
Sito <u>ubicato</u> in zona di ricarica della falda	2.200.000,00	2.800.000,00	3.400.000,00
Sito <u>non ubicato</u> in zona di ricarica della falda	1.500.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00

RNP – RU = Discarica per non pericolosi dedicata in particolare ai rifiuti solidi urbani.

RNP = Discarica per rifiuti non pericolosi (non destinate allo smaltimento di rifiuti urbani).

RP = Discarica per rifiuti pericolosi.

F) MODALITÀ DI ESCUSSIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PRESTATE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

In caso di inadempimento o adempimento non conforme agli obblighi di legge, regolamenti e provvedimenti di autorizzazione a tutela della salute e dell'ambiente correlati alla gestione dei rifiuti autorizzata, l'ente beneficiario, nell'ambito dell'esercizio delle attività di controllo o dei poteri conferiti dalla legge, provvede ad escutere la garanzia prestata a copertura di tutti i costi derivanti dall'inosservanza di tali obblighi, nonché dalla violazione delle prescrizioni contenute in autorizzazione/comunicazione, fermo restando l'obbligo del risarcimento del danno ambientale.

L'ente beneficiario, accertato l'inadempimento o l'adempimento non conforme agli obblighi di leggi, regolamenti e provvedimenti di autorizzazione, esaminati i fatti, provvede, tempestivamente e motivatamente, a richiedere, via PEC, l'escussione al garante della garanzia prestata, dandone contestuale

ALLEGATO A	Dgr n. 2721	del 29/12/2014	pag. 12/12
-------------------	--------------------	-----------------------	------------

comunicazione al contraente, intimando che la corresponsione dovrà avvenire entro e non oltre 45 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'applicazione dei relativi interessi e l'avvio delle procedure di recupero coattivo del credito.



SCHEMA DI GARANZIA FINANZIARIA

(per impianti soggetti agli artt. 29-sexies, 29-octies, 29-nonies, 208, 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.)

OGGETTO: Garanzia finanziaria relativa alla gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

☐ Nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (artt. 29-sexies, 29-octies, 29-nonies del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) da parte dell'Ente competente

☐ Nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione (art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) da parte dell'Ente competente

☐ In merito alla Comunicazione (artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) del ____/____/____

Data di decorrenza della polizza ____/____/____

Data di scadenza della polizza ____/____/____

Termine per escutere la polizza ____/____/____

Le PARTI individuate come segue:

CONTRAENTE: Ditta autorizzata
 Sede legale in Comune Via
 Unità locale in Comune di
 Via
 Partita IVA:
 Rappresentanti Legali:
 C.F.

FIDEIUSSORE:

Società
 nella persona del dr.
 con i poteri ad esso conferiti con procura anche non notarile purché siano
 verificati i poteri di firma _____ n. notaio
 in – allegata alla presente polizza
 e del dr.
 con i poteri ad esso conferiti con procura notarile n. notaio
 in – allegata alla presente polizza

Autorizzato all'esercizio del "ramo cauzioni" e quindi in regola con quanto disposto dalla L. n. 348/1982 e s.m.i., nonché alle condizioni e per gli effetti di cui all'art. 1936 e ss del c.c.

A favore del

BENEFICIARIO: ENTE
 Via N. – CAP
 Responsabile del Procedimento

FIDEIUSSORE

CONTRAENTE

PREMESSO CHE

Da barrare l'opzione I.A o I.B

1. A)

☐ con provvedimento n. _____ del _____, rilasciato dall'Ente competente _____, il **CONTRAENTE** è stato autorizzato alla realizzazione e/o all'esercizio dell'impianto di gestione rifiuti ubicato in _____ via _____ n. _____, per le operazioni di recupero/smaltimento _____, con finalità di _____

_____(indicare se la garanzia è prestata per realizzazione, gestione, gestione post chiusura della discarica, gestione impianto di smaltimento/recupero di rifiuti, decommissioning etc.),

(eventualmente altro da specificare), secondo quanto indicato agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06,

OPPURE

1. B)

☐ con comunicazione del _____ il **CONTRAENTE** ha trasmesso all'Ente competente _____ la descrizione delle attività che intende esercitare ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 152/06 e che tali attività possono legittimamente essere ritenute esercitabili.

L'autorizzazione/comunicazione è allegata per formare parte integrante e sostanziale della presente garanzia.

2. La garanzia assicura l'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari, nonché di tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione/comunicazione di cui al punto 1) delle premesse.

La garanzia finanziaria viene escussa, a semplice richiesta e secondo le modalità di seguito indicate, in presenza di comportamenti commissivi od omissivi in violazione degli obblighi derivanti o attribuiti al **CONTRAENTE** dal provvedimento autorizzativo n° _____ del _____ / comunicazione _____, che si richiama integralmente.

Il **CONTRAENTE** è tenuto a presentare all'Ente competente _____, in qualità di **BENEFICIARIO**, una garanzia finanziaria di € _____ calcolata sulla base delle vigenti disposizioni per la presentazione delle garanzie finanziarie inerenti all'esercizio delle attività disciplinate dagli artt. 208, 209, 211, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/06, nonché dal D. Lgs. n. 36/03.

3. La ditta/società _____, si costituisce **FIDEIUSSORE** nell'interesse del **CONTRAENTE**, dichiarandosi solidalmente obbligata, mediante la presentazione della seguente garanzia finanziaria:

☐ reale e valida cauzione ☐ fideiussione bancaria ☐ polizza assicurativa fideiussoria (rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del "ramo cauzioni").

Tutto ciò premesso, il **FIDEIUSSORE** e il **CONTRAENTE** concordano quanto segue.

FIDEIUSSORE

CONTRAENTE

Art 1) Oggetto

La società _____ si costituisce **FIDEIUSSORE** nell'interesse della ditta _____, **CONTRAENTE**, debitore principale, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, nonché dagli obblighi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al punto 1) e degli adempimenti di cui al punto 2) delle premesse a favore dell'ENTE _____, **BENEFICIARIO**.

La garanzia è prestata per _____ (gestione impianto di smaltimento/recupero di rifiuti, fondo discarica, copertura, gestione ordinaria, gestione post chiusura etc.).

Art 2) Importo della garanzia

Il **FIDEIUSSORE** si impegna a garantire le obbligazioni assunte dal **CONTRAENTE** e/o derivanti dall'espletamento delle attività di cui al punto 1) e degli adempimenti connessi di cui al punto 2) delle premesse, fino alla concorrenza massima di € _____ (€ _____/00).

L'ammontare delle somme garantite è sottoposto a rivalutazione automatica annuale all'ultimo anno disponibile pari all'indice ISTAT, mediante l'applicazione dei coefficienti di rivalutazione monetaria annuali al valore dell'importo calcolato al momento della sottoscrizione della garanzia, fermo restando che l'importo inizialmente garantito non subisca diminuzione. Il **BENEFICIARIO** si riserva, in ogni momento, di richiedere idonea integrazione e/o sostituzione della garanzia al **CONTRAENTE**, qualora le variazioni percentuali ISTAT risultassero inadeguate ai costi di mercato. La mancata integrazione e/o sostituzione della garanzia non potrà comunque rappresentare motivo di escussione nei confronti della garanzia originaria, che rimane valida ed efficace nei limiti del massimale sottoscritto.

Art 3) Efficacia, durata e validità della garanzia

La presente garanzia ha efficacia a partire dalla data dell'avvenuta accettazione da parte del **BENEFICIARIO**.

La presente garanzia decorre dal _____ e scade il _____.

Il **BENEFICIARIO** potrà avvalersi della garanzia per le inadempienze del **CONTRAENTE** verificatesi fino alla scadenza.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., la garanzia rimarrà valida ed escutibile anche dopo la scadenza dell'obbligazione per ulteriori due anni. Il **FIDEIUSSORE** rimarrà obbligato garantendo l'attivazione o l'escussione della garanzia fino al _____.

Decorso il termine biennale dalla scadenza per l'attivazione e/o l'escussione della garanzia, la stessa cesserà automaticamente, senza obbligo di restituzione dell'originale.

Non è ammessa la proroga tacita della presente garanzia, il mancato rinnovo della stessa non potrà costituire motivo di escussione.

Art 4) Modalità di escussione della garanzia

Il **FIDEIUSSORE** si obbliga a versare al **BENEFICIARIO**, a semplice richiesta scritta, di quest'ultimo inviata a mezzo PEC, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della stessa o il minor termine previsto dalla legge, l'importo indicato fino al massimale garantito di cui all'art. 2), rivalutato così come stabilito nella citata disposizione.

Art 5) Modifiche dell'attività autorizzata

In caso di variazione dell'autorizzazione, il **BENEFICIARIO** potrà richiedere un'integrazione, variazione o sostituzione della presente garanzia.

Resta ferma la facoltà del **FIDEIUSSORE** di rifiutare integrazioni, variazioni o modificazioni della polizza, senza che il verificarsi di tale rifiuto costituisca motivo di escussione della polizza stessa, che rimane valida ed efficace nei limiti del massimale sottoscritto.

Art 6) Mancati pagamenti o inadempienze contrattuali del contraente verso il fideiussore

Il **FIDEIUSSORE** non potrà opporre al **BENEFICIARIO** l'eventuale mancato pagamento dei premi, dei supplementi di premio o del corrispettivo per la garanzia da parte del **CONTRAENTE**, debitore principale o suoi obbligati solidali, o inadempienze contrattuali del **CONTRAENTE** nei confronti del **FIDEIUSSORE**.

Art 7) Preventiva escussione

È escluso, ai sensi dell'art. 1944 c.c., il beneficio del **FIDEIUSSORE** di una preventiva escussione del **CONTRAENTE**.

Art 8) Rinuncia alle eccezioni

Il **FIDEIUSSORE** rinuncia ad opporre, prima del pagamento, qualsivoglia eccezione, in deroga all'art. 1945 c.c.

Art 9) Surroga

Il **FIDEIUSSORE** è surrogato, nei limiti delle somme pagate, al **BENEFICIARIO** in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il **CONTRAENTE**, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art 10) Svincolo

La presente garanzia si intenderà automaticamente svincolata al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 2.

Art. 11) Comunicazioni e responsabili dell'esecuzione contrattuale

Tutte le comunicazioni tra il **FIDEIUSSORE**, **BENEFICIARIO** e **CONTRAENTE**, in merito al presente contratto, devono essere notificate esclusivamente a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

Le parti individuano, quali responsabili dell'esecuzione contrattuale:

per il **FIDEIUSSORE** il sig. _____

per il **CONTRAENTE** il sig. _____

Art. 12) Rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente garanzia e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fideiussione, nonché specifica normativa ambientale, alle quali le parti integralmente si riportano.

Art. 13) Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente impegno, sarà competente a giudicare il Foro di ____ indicare il foro dell'Ente **BENEFICIARIO**.

Art. 14) Tracciabilità dei flussi finanziari

Il **FIDEIUSSORE** si impegna a corrispondere gli importi al **BENEFICIARIO** a mezzo di bonifico bancario indicato dallo stesso.

Il presente contratto è composto di n° ____ pagine totali

Letto, accettato, e sottoscritto in data _____, luogo _____

CONTRAENTE: 1) Nome e Cognome

Qualifica _____

FIDEIUSSORE

CONTRAENTE

Documento _____

Firma _____

FIDEIUSSORE: 1) Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Documento _____

Firma _____

Si approvano, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le seguenti clausole: art. 1 – Oggetto; art. 2 – Importo della garanzia; art. 3 – Efficacia, durata e validità della garanzia; art. 4 - Modalità di escussione della garanzia; art. 5 - Modifiche dell'attività autorizzata; art. 6 - Mancati pagamenti o inadempienze contrattuali del contraente verso il fideiussore; art. 7 – Preventiva escussione; art. 8 - Rinuncia dalle eccezioni; art. 9 – Surroga; art. 10 - Svincolo; art. 14 – Foro competente.

_____, _____

IL CONTRAENTE **IL FIDEIUSSORE**

_____, _____

PER MERA ACCETTAZIONE DELLA GARANZIA PRESTATATA PER

Il Responsabile del Procedimento pro tempore, dott. _____

Le comunicazioni con il **CONTRAENTE** e il **FIDEIUSSORE** avverranno esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo _____

Il conto corrente su cui effettuare i versamenti a favore del **BENEFICIARIO**

_____, _____

IL BENEFICIARIO

FIDEIUSSORE

CONTRAENTE